



MINISTERO
DELL'INTERNO

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Parlamento europeo
Pubblicazione n. 8

**Elezione dei membri
del Parlamento europeo
spettanti all'Italia**
sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024

**Istruzioni per le operazioni
delle sezioni speciali per il voto
degli studenti fuori sede**

PREMESSA

L'art. 1-ter del decreto-legge n. 7/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38/2024, ha introdotto una "Disciplina sperimentale per il voto da parte degli studenti fuori sede in occasione delle elezioni europee del 2024".

Nel dettaglio, sono ammessi a votare fuori sede gli elettori che per motivi di studio si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune d'iscrizione elettorale – e cioè il comune di residenza – per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle elezioni (art. 1-ter, comma 1).

Sono previste due modalità di esercizio del voto fuori sede:

- se il comune di temporaneo domicilio è ubicato nella medesima circoscrizione elettorale del comune di residenza, gli studenti fuori sede votano nelle sezioni ordinarie del comune di temporaneo domicilio (art. 1-ter, comma 2);
- se il comune di temporaneo domicilio è ubicato in una circoscrizione elettorale diversa da quella a cui appartiene il comune di residenza, gli studenti fuori sede votano presso le sezioni speciali istituite nel comune capoluogo della regione alla quale appartiene il comune di temporaneo domicilio. In tale ipotesi, il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione elettorale di appartenenza, e cioè per le liste e i candidati della circoscrizione elettorale in cui è ubicato il comune di residenza (art. 1-ter, comma 3).

Le presenti istruzioni intendono agevolare i compiti che le sezioni speciali per il voto degli studenti fuori sede sono chiamate a svolgere. A tal fine, saranno fornite opportune precisazioni rispetto a quanto rappresentato in linea generale nella Pubblicazione n. 4, recante le "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione", che sarà recapitata a tutti i seggi.

Roma, maggio 2024

INDICE

Premessa	Pag. 3
Composizione, costituzione e funzionamento delle sezioni speciali	Pag. 9
Rappresentanti di lista	Pag. 9
Operazioni preliminari alla votazione	Pag. 10
Le operazioni di votazione	Pag. 11
Le operazioni di scrutinio	Pag. 13
Riepilogo plichi da confezionare	Pag. 15

ISTRUZIONI

Composizione, costituzione e funzionamento delle sezioni speciali

Analogamente a quanto avviene per gli ordinari uffici elettorali di sezione, per la composizione, la costituzione e il funzionamento delle sezioni speciali per il voto degli studenti fuori sede si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 361/1957, recante il testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, fatto salvo quanto diversamente previsto dal decreto-legge n. 7/2024.

Al riguardo, si richiamano pertanto i Capitoli 1, 2, 3, 4 e 5 della Pubblicazione n. 4.

Si segnala peraltro che l'art. 1-ter, comma 10, del citato decreto-legge n. 7/2024 detta norme speciali in materia di nomina dei componenti della sezione speciale.

Nel dettaglio, il presidente della sezione è nominato dal sindaco del comune capoluogo di regione, preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente Corte d'appello.

Gli altri componenti della sezione sono parimenti nominati dal sindaco del comune capoluogo di regione, preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore tenuto dallo stesso comune capoluogo di regione.

Il segretario è designato dal presidente della sezione speciale tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune capoluogo di regione.

Nondimeno, ove necessario, il presidente, gli scrutatori e il segretario possono essere individuati tra gli stessi studenti che hanno presentato istanza di voto fuori sede.

Rappresentanti di lista

Anche con riferimento alla designazione e alle facoltà attribuite ai rappresentanti di lista, trovano applicazione le disposizioni generali (art. 12, penultimo comma, della legge n. 18/1979 e t.u. n. 361/1957). Al riguardo, si fa rinvio alle indicazioni contenute nel Capitolo 7 della Pubblicazione n. 4.

Quanto alla norma secondo la quale i rappresentanti di lista sono designati tra gli elettori della circoscrizione (art. 25, primo comma, del t.u. n. 361/1957), si ritiene che la stessa vada intesa nel senso che i rappre-

sentanti di lista debbano essere elettori della circoscrizione elettorale nell'ambito della quale è ubicata la sezione speciale per il voto degli studenti fuori sede.

Operazioni preliminari alla votazione

Prima dell'insediamento del seggio, il presidente deve ricevere in consegna, dal sindaco o da un suo delegato, il materiale elettorale di cui al paragrafo 8.1 della Pubblicazione n. 4, descritto nell'apposito verbale di consegna rilasciato dal Comune (modello 14bis/EUR).

Tra il materiale consegnato vi saranno tante urne quante sono le circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla sezione. Poiché le circoscrizioni elettorali previste per le elezioni europee sono cinque (Italia nord-occidentale, Italia nord-orientale, Italia centrale, Italia meridionale, Italia insulare), nelle sezioni speciali potranno essere ammessi a votare elettori appartenenti alle quattro circoscrizioni diverse da quella nella quale è ubicato il capoluogo di regione. Pertanto, in ciascuna sezione speciale potranno essere collocate fino a un massimo di quattro urne.

Parimenti, tra il materiale consegnato vi saranno uno o più pacchi di schede nonché una o più cassette di legno o scatole di cartone in cui tenere le schede autenticate da consegnare agli elettori a seconda del numero di circoscrizioni elettorali di appartenenza degli studenti fuori sede ammessi al voto nella sezione.

Ancora, alla sezione speciale non saranno consegnati né gli elenchi delle speciali categorie di elettori richiamate nel paragrafo 8.2 della Pubblicazione n. 4 (naviganti, detenuti, ricoverati in luoghi di cura, ecc.) né il materiale elettorale occorrente per le esigenze dei seggi ospedalieri, speciali e volanti, indicato nel successivo paragrafo 8.3 della medesima Pubblicazione.

Quanto alle annotazioni da apportare nelle liste degli elettori della sezione, il presidente prenderà nota degli eventuali elettori deceduti e di quelli che hanno perso il diritto elettorale. Viceversa, non si terrà conto delle altre categorie di elettori specificate nel paragrafo 11.2 della Pubblicazione n. 4, atteso che gli unici elettori iscritti nelle liste delle sezioni speciali sono gli studenti fuori sede.

Nel verbale va riportato il totale degli elettori della sezione, suddivisi in base alla circoscrizione elettorale di appartenenza. Per ciascuna circoscrizione elettorale, la sezione procederà ad autenticare – con le modalità

descritte nel Capitolo 13 della Pubblicazione n. 4 – un numero di schede corrispondente al totale degli elettori della medesima circoscrizione.

Le operazioni di votazione

Come detto, nelle sezioni speciali sono ammessi a votare i soli studenti fuori sede domiciliati in una circoscrizione elettorale diversa da quella nella quale è ubicato il comune di residenza. Pertanto, nelle sezioni medesime non potranno votare le particolari categorie di elettori di cui agli artt. 48, primo comma, secondo, terzo e quarto periodo, 49 e 50 del D.P.R. n. 361/1957 (rappresentanti delle liste di candidati, candidati della circoscrizione, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso la sezione, militari delle Forze armate, appartenenti ai Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco).

Potranno invece votare nella sezione speciale il presidente, il segretario e gli altri componenti della sezione medesima, ove siano essi stessi studenti fuori sede che hanno presentato istanza di ammissione al voto. In applicazione delle disposizioni di carattere generale, nel caso in cui i componenti del seggio siano studenti fuori sede iscritti nelle liste di altra sezione speciale, i loro nominativi saranno aggiunti in calce alla lista sezione e annotati nel verbale in apposito paragrafo.

In ordine agli elettori ammessi al voto domiciliare, ricoverati in luoghi di cura o presenti in luoghi di detenzione, troveranno applicazione le norme generali di cui agli artt. 1 del decreto-legge n. 1/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 22/2006; 51, primo comma, e 53 del D.P.R. n. 361/1957; 9, decimo comma, della legge n. 136/1976. Pertanto, sarà cura delle sezioni elettorali ordinarie, comprese quelle ospedaliere, e degli ordinari seggi speciali provvedere alla raccolta del voto di tali categorie di elettori, pur laddove si tratti di studenti fuori sede, ovviamente per la circoscrizione elettorale di ubicazione del luogo di cura o di detenzione o del domicilio di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 1/2006.

Come sopra precisato, presso ogni sezione speciale è collocata un'urna per ciascuna delle circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla sezione medesima. La scheda è quella relativa alla circoscrizione elettorale alla quale appartiene il comune di residenza dello studente ammesso al voto.

In merito alle modalità di identificazione e ammissione al voto, sono applicabili le regole di carattere generale. Pertanto, lo studente fuori sede voterà previa identificazione personale ed esibizione della tessera eletto-

rale (o di un attestato del sindaco sostitutivo della tessera per quella singola consultazione), sulla quale va apposto il bollo della sezione e la data del voto.

Al riguardo, non potendosi escludere che lo studente elettore fuori sede, nell'arco delle due giornate di votazione, partecipi alle elezioni europee nel comune capoluogo della regione di temporaneo domicilio e ad altre contestuali elezioni nel suo comune d'iscrizione elettorale, è opportuno che nel caso in cui sulla tessera elettorale vi sia già il bollo di un'altra sezione, con data 8 o 9 giugno, il presidente della sezione speciale lo ammetta al voto dopo averlo reso edotto sul divieto di votare in più sezioni per una medesima consultazione.

Il numero della tessera deve essere annotato nell'apposito registro unitamente al nome del comune e al numero della sezione dove lo studente è iscritto.

Inoltre, il presidente della sezione, prima di consegnare la scheda allo studente che si presenta a votare, deve:

- prendere visione dell'attestazione rilasciata dal comune capoluogo di regione, verificando se la sezione in cui lo studente si presenta a votare corrisponde a quella indicata nell'attestazione medesima;
- apporre sulla predetta attestazione l'annotazione "Ha votato", la propria firma, la data e il bollo della sezione, per impedire che l'elettore sia nuovamente ammesso a votare per le consultazioni europee.

Laddove un elettore non risulti nella lista degli studenti fuori sede, potrà comunque essere ammesso a votare presentando l'attestazione di ammissione al voto rilasciata dal sindaco del comune capoluogo di regione, previ gli accertamenti del caso. Anche in tal caso, il nome dell'elettore dovrà essere aggiunto in calce alla lista sezionale e annotato nel paragrafo 9 del verbale (elettori che hanno votato in base a sentenza o attestazione del sindaco).

Per gli ulteriori adempimenti relativi alle operazioni di votazione, si fa rinvio, per quanto compatibili, alle indicazioni contenute nel Capitolo 15 della Pubblicazione n. 4.

Per i casi anomali che possono verificarsi nel corso della votazione, si richiama il Capitolo 17 della predetta Pubblicazione n. 4. Di tali casi anomali si dovrà prendere nota nel verbale distintamente per ciascuna circoscrizione elettorale.

In ordine all'accertamento del numero dei votanti, da effettuarsi con le modalità di cui ai paragrafi 22.1 e 22.2 della Pubblicazione n. 4, andrà verificato:

- il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione che hanno votato;
- il numero degli elettori non iscritti nelle liste della sezione che hanno votato
 - a) in base a sentenza o ad attestazione del sindaco;
 - b) in quanto elettori non deambulanti iscritti nelle liste di altra sezione speciale;
 - c) in quanto componenti della sezione speciale.

A garanzia della segretezza del voto, nell'eventualità in cui presso una sezione speciale le schede votate dagli elettori di una medesima circoscrizione elettorale siano inferiori a cinque, previa annotazione nel verbale con l'indicazione anche del loro numero, il presidente della sezione inserisce le schede stesse, senza aprirle, nella Busta n. 9/SFS/EUR che consegna al comune.

Ove siano costituite più sezioni speciali, il comune individua un'altra sezione speciale alla quale assegnare le schede in questione e consegna la predetta Busta n. 9/SFS/EUR al presidente della sezione così individuata. In tal caso, per ciascuna circoscrizione elettorale, nel verbale della sezione speciale che ha ricevuto la Busta n. 9/SFS/EUR andrà preso nota del totale dei votanti della sezione più il totale delle schede votate provenienti dalle altre sezioni speciali immesse nell'urna.

Nell'ipotesi in cui il numero di schede votate rimanga comunque inferiore a cinque, il comune invia la Busta n. 9/SFS/EUR all'Ufficio elettorale provinciale costituito presso il capoluogo di regione per le conseguenti operazioni di completamento.

Anche laddove sia stata costituita una sola sezione speciale (e non sia stato dunque possibile immettere le schede nell'urna di un'altra sezione speciale), il comune invia la Busta n. 9/SFS/EUR all'Ufficio elettorale provinciale costituito presso il capoluogo di regione per le operazioni di completamento (art. 1-ter, comma 19, del decreto-legge n. 7/2024).

Le operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio dovranno iniziare contemporaneamente in tutte le sezioni speciali, comprese quelle in cui il numero delle schede votate è superiore a cinque per tutte le circoscrizioni elettorali. Pertanto, l'av-

vio delle predette operazioni sarà subordinato a un avviso che il comune capoluogo farà recapitare ai presidenti di seggio e con il quale sarà comunicata la conclusione, da parte di tutte le sezioni speciali, della verifica del numero di schede votate e dell'avvenuto trasferimento di quelle inferiori a cinque ad altra sezione o all'Ufficio elettorale provinciale per le operazioni di completamento. Prima di procedere allo scrutinio, la sezione dovrà dunque attendere la comunicazione da parte del comune in ordine alla conclusione delle operazioni preliminari in tutte le sezioni speciali.

Ciò stante, concluse le fasi precedenti, la sezione procederà allo scrutinio delle schede votate, tenendo conto delle indicazioni contenute nel Capitolo 26 della Pubblicazione n. 4 e seguendo l'ordine delle circoscrizioni elettorali indicato nella tabella A allegata alla legge n. 18/1979 (1^a circoscrizione Italia nord-occidentale; 2^a circoscrizione Italia nord-orientale; 3^a circoscrizione Italia centrale; 4^a circoscrizione Italia meridionale; 5^a circoscrizione Italia insulare).

RIEPILOGO PLICHI DA CONFEZIONARE

**PLICI A DISPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE
AL MOMENTO DELLA SUA COSTITUZIONE**

N. BUSTA	CONTENUTO	DESTINATARIO
BUSTONE SFS/EUR	Elenco degli stampati, delle pubblicazioni e degli oggetti occorrenti per le operazioni dell'ufficio elettorale della sezione speciale istituita per il voto degli studenti fuori sede	UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

**PLICHI DA CONFEZIONARE DOPO L'AUTENTICAZIONE
DELLE SCHEDE DI VOTO**

BUSTA N. 1/ SFS/EUR	Da utilizzare dopo l'autenticazione delle schede, per la conservazione di: 1) Timbro della sezione 2) Matite copiative 3) Atti, stampati e oggetti di cancelleria occorrenti per le operazioni del seggio elettorale	UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

**PLICHI DA CONFEZIONARE AL TERMINE
DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE**

BUSTA N. 2/ SFS/EUR	1) Liste (maschile/femminile) degli elettori della sezione 2) Registri (maschile/femminile) per l'annotazione del numero delle tessera elettorale degli elettori che votano nella sezione	TRIBUNALE (O SEZIONE DISTACCATA DEL TRIBUNALE), PER IL TRAMITE DEL COMUNE
BUSTA N. 3/ SFS/EUR	1) Schede autenticate non utilizzate per la votazione 2) Schede avanzate non autenticate	TRIBUNALE (O SEZIONE DISTACCATA DEL TRIBUNALE), PER IL TRAMITE DEL COMUNE

<p>BUSTA N. 4/ SFS/EUR 1ª Circostrizione</p>	<p>1) Schede valide della 1ª Circostrizione 2) Tabella di scrutinio con frontespizio stampato in nero della 1ª Circostrizione 3) Estratto del verbale relativo alla formazione del presente plico (Modello n. 20bis/EUR)</p>	<p>TRIBUNALE (O SEZIONE DISTACCATA DEL TRIBUNALE), PER IL TRAMITE DEL COMUNE</p>
<p>BUSTA N. 4/ SFS/EUR 2ª Circostrizione</p>	<p>1) Schede valide della 2ª Circostrizione 2) Tabella di scrutinio con frontespizio stampato in nero della 2ª Circostrizione 3) Estratto del verbale relativo alla formazione del presente plico (Modello n. 20bis/EUR)</p>	<p>TRIBUNALE (O SEZIONE DISTACCATA DEL TRIBUNALE), PER IL TRAMITE DEL COMUNE</p>
<p>BUSTA N. 4/ SFS/EUR 3ª Circostrizione</p>	<p>1) Schede valide della 3ª Circostrizione 2) Tabella di scrutinio con frontespizio stampato in nero della 3ª Circostrizione 3) Estratto del verbale relativo alla formazione del presente plico (Modello n. 20bis/EUR)</p>	<p>TRIBUNALE (O SEZIONE DISTACCATA DEL TRIBUNALE), PER IL TRAMITE DEL COMUNE</p>
<p>BUSTA N. 4/ SFS/EUR 4ª Circostrizione</p>	<p>1) Schede valide della 4ª Circostrizione 2) Tabella di scrutinio con frontespizio stampato in nero della 4ª Circostrizione 3) Estratto del verbale relativo alla formazione del presente plico (Modello n. 20bis/EUR)</p>	<p>TRIBUNALE (O SEZIONE DISTACCATA DEL TRIBUNALE), PER IL TRAMITE DEL COMUNE</p>
<p>BUSTA N. 4/ SFS/EUR 5ª Circostrizione</p>	<p>1) Schede valide della 5ª Circostrizione 2) Tabella di scrutinio con frontespizio stampato in nero della 5ª Circostrizione 3) Estratto del verbale relativo alla formazione del presente plico (Modello n. 20bis/EUR)</p>	<p>TRIBUNALE (O SEZIONE DISTACCATA DEL TRIBUNALE), PER IL TRAMITE DEL COMUNE</p>

<p>BUSTA N. 5/ SFS/EUR</p>	<p>1) Verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione (primo esemplare) (Modello n. 15bis/EUR) 2) Tabella di scrutinio con frontespizio stampato in rosso (modello 24/EUR) - 1 esemplare per ogni Circoscrizione 3) Carte relative a proteste e reclami in ordine alle operazioni dell'ufficio di sezione 4) Altri atti da allegare al verbale: - estratto del verbale di nomina degli scrutatori; - atti di designazione dei rappresentanti di lista; - certificati medici esibiti dagli elettori che hanno votato con l'assistenza di un accompagnatore; - attestazioni mediche esibite dagli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione priva di barriere architettoniche; 5) Buste n. 5/A/SFS/EUR, 5/B/SFS/EUR, 5/C/SFS/EUR e 5/D/FSF/EUR</p>	<p>UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE PRESSO IL TRIBUNALE NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE E' COMPRESO IL COMUNE CAPOLUOGO DI REGIONE, PER IL TRAMITE DEL COMUNE</p>
<p>BUSTA N. 5/A/ SFS/EUR</p>	<p>Schede con voti contestati e assegnati e carte relative</p>	<p>UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE PRESSO IL TRIBUNALE NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE E' COMPRESO IL COMUNE CAPOLUOGO DI REGIONE, PER IL TRAMITE DEL COMUNE</p>
<p>BUSTA N. 5/B/ SFS/EUR</p>	<p>Schede con voti contestati e provvisoriamente NON assegnati e carte relative</p>	<p>UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE PRESSO IL TRIBUNALE NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE E' COMPRESO IL COMUNE CAPOLUOGO DI REGIONE, PER IL TRAMITE DEL COMUNE</p>

<p>BUSTA N. 5/C/ SFS/EUR</p>	<p>1) Schede nulle 2) Schede bianche</p>	<p>UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE PRESSO IL TRIBUNALE NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE E' COMPRESO IL COMUNE CAPOLUOGO DI REGIONE, PER IL TRAMITE DEL COMUNE</p>
<p>BUSTA N. 5/D/ SFS/EUR</p>	<p>1) Schede deteriorate 2) Schede riconsegnate dagli elettori senza bollo della sezione o senza firma dello scru- tatore 3) Schede ritirate agli elettori allontanati dalla cabina per artificioso indugio nell'espres- sione del voto 4) Schede ritirate agli elettori che non si sono recati nella cabina per esprimere il voto</p>	<p>UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE PRESSO IL TRIBUNALE NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE E' COMPRESO IL COMUNE CAPOLUOGO DI REGIONE, PER IL TRAMITE DEL COMUNE</p>
<p>BUSTA N. 6/ SFS/EUR</p>	<p>Verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione (secondo esemplare) (Modello n. 15/bis/EUR)</p>	<p>ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE</p>
<p>BUSTA N. 7/ SFS/EUR</p>	<p>Estratto del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione con i risultati della vota- zione e dello scrutinio (Modello n. 16bis/EUR)</p>	<p>ALLA PREFETTURA - U.T.G., PER IL TRAMITE DEL COMUNE</p>
<p>BUSTA N. 8/ SFS/EUR</p>	<p>1) Timbro della sezione 2) Matite copiative 3) Atti, stampati e oggetti di cancelleria avan- zati a conclusione delle operazioni dell'uffi- cio elettorale di sezione</p>	<p>ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE, PER LA SUCCESSIVA RESTITUZIONE ALLA PREFETTURA - U.T.G. DEL MATERIALE ELETTORALE DI PROPRIETA' DELLO STATO</p>

<p>BUSTA N. 9/ SFS/EUR 1° Circoscrizione</p>	<p>Schede votate dagli elettori della 1° Circoscrizione in numero inferiore a 5</p>	<p>ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE PER L'INOLTRO - AD ALTRA SEZIONE SPECIALE OPPURE - ALL'UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE PRESSO IL TRIBUNALE</p>
<p>BUSTA N. 9/ SFS/EUR 2° Circoscrizione</p>	<p>Schede votate dagli elettori della 2° Circoscrizione in numero inferiore a 5</p>	<p>ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE PER L'INOLTRO - AD ALTRA SEZIONE SPECIALE OPPURE - ALL'UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE PRESSO IL TRIBUNALE</p>
<p>BUSTA N. 9/ SFS/EUR 3° Circoscrizione</p>	<p>Schede votate dagli elettori della 3° Circoscrizione in numero inferiore a 5</p>	<p>ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE PER L'INOLTRO - AD ALTRA SEZIONE SPECIALE OPPURE - ALL'UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE PRESSO IL TRIBUNALE</p>
<p>BUSTA N. 9/ SFS/EUR 4° Circoscrizione</p>	<p>Schede votate dagli elettori della 4° Circoscrizione in numero inferiore a 5</p>	<p>ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE PER L'INOLTRO - AD ALTRA SEZIONE SPECIALE OPPURE - ALL'UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE PRESSO IL TRIBUNALE</p>

<p>BUSTA N. 9/ SFS/EUR 5ª Circoscrizione</p>	<p>Schede votate dagli elettori della 5ª Circoscrizione in numero inferiore a 5</p>	<p>ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE PER L'INOLTRO - AD ALTRA SEZIONE SPECIALE OPPURE - ALL'UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE PRESSO IL TRIBUNALE</p>
----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ideazione, progettazione grafica e cura del volume:
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Stampa:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Maggio 2024